



CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE

DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI

Bruxelles, settembre 2001

PREFAZIONE

1. Le presenti Condizioni Generali sono applicabili qualora le parti raggiungano un accordo Scritto o sotto altra forma. Qualora le Condizioni Generali siano applicabili ad un determinato contratto, eventuali rettifiche o cambiamenti devono essere preceduti da un accordo Scritto.

DEFINIZIONI

2. Nelle presenti Condizioni Generali i termini che seguono hanno il significato a loro attribuito in questa sede:

- **"Contratto"** indica l'accordo scritto raggiunto tra le due parti relativamente all'esecuzione dei Lavori e tutte le appendici, comprese le revisioni e le aggiunte concordate relativamente ai suddetti documenti.

- **"Prezzo del Contratto"** indica il pagamento da effettuare per i Lavori. Se il montaggio deve essere effettuato entro una determinata scadenza e non è stato del tutto completato, in base alle clausole 17, 40, 41 e 47 il Prezzo del Contratto corrisponde al prezzo dell'Impianto con una maggiorazione del 10% oppure, se precedentemente concordato tra le due parti, di una percentuale superiore.

- **"Grave negligenza"** si riferisce ad un atto o ad un'omissione che implica sia una mancata considerazione delle conseguenze gravi, che due parti scrupolose avrebbero di norma previsto, sia la deliberata mancata considerazione delle conseguenze del suddetto atto od omissione.

- **"Per Iscritto/Scritto"** indica la comunicazione tramite documento sottoscritto da entrambe le parti, oppure tramite lettera, fax, posta elettronica o tramite tutti i mezzi concordati dalle parti.

- **"Impianto"** termine che si riferisce a tutti i macchinari, apparecchi, materiali ed articoli che l'Appaltatore deve fornire in base al Contratto.

- **"Sito"** si riferisce al luogo dove deve essere montato l'Impianto, compresa l'area circostante in quanto necessaria per lo scarico, il deposito e il trasporto interno dell'Impianto e dell'attrezzatura necessaria al suo montaggio.

- **"Lavori"** sta ad indicare l'Impianto incluso il montaggio ed altri lavori che in base al Contratto devono essere eseguiti dall'Appaltatore. Se per Contratto i Lavori devono essere acquisiti in parti distinte da usare indipendentemente, le presenti Condizioni verranno applicate ad ogni singola parte. Il termine "Lavori" si riferirà quindi alla parte in questione.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

3. Tutte le informazioni e i dati contenuti nella documentazione generale relativa al prodotto e nei listini prezzi, in forma elettronica o in altra forma, sono vincolanti solo nella misura in cui questi siano esplicitamente inclusi nel Contratto come riferimento.

PROGETTI E DESCRIZIONI

4. Tutti i progetti e le documentazioni tecniche relative ai Lavori, presentati da una parte all'altra precedentemente o successivamente alla formazione del Contratto, devono rimanere di proprietà della parte che li presenta.

I progetti, le documentazioni o altre informazioni di natura tecnica, acquisiti da una parte senza il consenso dell'altra parte, non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati forniti. Inoltre, senza il consenso della parte che li presenta, questi non possono essere altrimenti usati, copiati, riprodotti, trasmessi oppure comunicati a terzi.

5. L'Appaltatore, non oltre la data d'acquisizione, è tenuto a fornire gratuitamente informazioni e progetti che sono necessari per consentire all'Acquirente di commissionare, operare e mantenere i Lavori. Tali informazioni e progetti dovrebbero essere forniti nel numero di copie concordate o quanto meno in una copia per ciascuno. L'Appaltatore non è tenuto a fornire progetti industriali relativi all'Impianto o alle parti di ricambio.

CONTROLLI PRIMA DELLA SPEDIZIONE

6. Qualora il Contratto preveda di effettuare controlli prima della spedizione, questi, se non altrimenti concordato, devono essere effettuati sul luogo di produzione durante i normali orari lavorativi.

Qualora nel Contratto non vengano specificati i requisiti tecnici, i controlli dovranno essere effettuati in base alle procedure generali del relativo settore dell'industria presente nel paese di produzione.

7. L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Acquirente in tempo debito una notifica in merito ai controlli, in modo che quest'ultimo possa esservi rappresentato. Se l'Acquirente non fosse rappresentato, la relazione sui controlli dovrà essere inviata allo stesso Acquirente, che dovrà accettarla come precisa.

8. Qualora dai controlli risultasse che l'Impianto non è conforme al Contratto, l'Appaltatore è tenuto, senza proroghe, a rimediare a tutte le mancanze, in modo da assicurare che l'Impianto sia a norma del Contratto. L'Acquirente può richiedere di effettuare nuovi controlli, fatto salvo il caso in cui le mancanze siano irrilevanti.

9. L'Appaltatore si farà carico di tutti i costi relativi ai controlli effettuati sul luogo di produzione. A carico dell'Acquirente saranno tuttavia le spese di viaggio e vitto di coloro che lo hanno rappresentato durante i controlli.

LAVORO PREPARATORIO E CONDIZIONI DI LAVORO

10. L'Appaltatore è tenuto a fornire in tempo debito i progetti che illustrano le modalità con cui l'Impianto deve essere montato, oltre a tutte le informazioni necessarie per la preparazione delle apposite basi, per garantire l'uso dell'Impianto e per tutte le necessarie attrezzature da sistemare nel punto dove l'Impianto verrà montato, e per organizzare tutti i necessari collegamenti con i Lavori.

11. L'Acquirente deve fornire in tempo debito tutte le installazioni e garantire che vengano rispettate tutte le condizioni necessarie per la costruzione dell'Impianto e per il corretto svolgimento dei Lavori. Ciò non è applicabile al lavoro preparatorio che, in base al Contratto, deve essere eseguito dall'Appaltatore.

12. Il lavoro preparatorio deve essere eseguito dall'Acquirente conformemente ai progetti e alle informazioni forniti dall'Appaltatore in base alla Clausola 10. Il lavoro deve essere completato in tempo debito. In ogni caso, l'Acquirente deve assicurare che le basi siano strutturalmente stabili. Qualora l'Acquirente sia responsabile del trasporto al Sito dell'Impianto, questi deve garantire che l'Impianto arrivi al Sito a tempo debito.

13. Nel caso in cui l'Appaltatore rilevi errori od omissioni nei progetti o nelle informazioni di cui alla Clausola 10 oppure nel caso in cui questi gli vengano notificati per Iscritto prima della data di scadenza specificata nella Clausola 52, tutte le necessarie spese di riparazione saranno a carico dell'Appaltatore.

14. L'Acquirente è tenuto ad assicurare che:

a) il personale dell'Appaltatore inizi i lavori conformemente al programma stabilito e che questi siano svolti durante i normali orari lavorativi. A condizione che l'Acquirente riceva per tempo debito notifica Scritta, è possibile lavorare oltre il normale orario lavorativo qualora l'Appaltatore lo ritenga necessario.

b) abbia, per tempo debito e prima che iniziasse il montaggio, informato Per Iscritto l'Appaltatore delle relative norme di sicurezza vigenti nel Sito. Il montaggio non deve essere effettuato in ambienti insalubri o pericolosi. Prima che inizi il montaggio, è necessario prendere e rispettare tutte le misure cautelative e di sicurezza.

c) il personale dell'Appaltatore possa comodamente e opportunamente fruire di vitto e alloggio nelle vicinanze del Sito e accedere a servizi igienici e sanitari conformi alle norme internazionali.

d) nel Sito abbia messo a disposizione dell'Appaltatore, gratuitamente e a tempo debito, tutte le necessarie autogrù, gli elevatori e tutti i mezzi necessari per il trasporto sul Sito, le attrezzature accessorie, i macchinari, i materiali e le forniture (compresi carburante, combustibili, grassi ed altri materiali, gas, acqua, elettricità, vapore, aria compressa, riscaldamento, illuminazione), oltre a tutti gli strumenti di misurazione e di controllo di proprietà dell'Acquirente presenti sul Sito. L'Appaltatore deve presentare, Per Iscritto e con almeno un mese di anticipo prima del montaggio, le proprie richieste in merito alle autogrù, agli elevatori, agli strumenti di misurazione e di controllo e a tutti i mezzi necessari per il trasporto sul Sito.

e) abbia messo gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore tutti i necessari depositi di magazzino, provvedendo alla protezione contro il furto e il deterioramento dell'Impianto, degli strumenti e dell'attrezzatura per il montaggio, e degli effetti personali del personale dell'Appaltatore.

f) le strade di accesso al Sito siano adatte al trasporto dell'Impianto e dell'attrezzatura dell'Appaltatore.

INADEMPIENZA DELL'ACQUIRENTE

15. Qualora l'Acquirente preveda di non essere in grado di adempiere per tempo alle proprie obbligazioni in merito al completamento dei Lavori, nel rispetto delle condizioni specificate alle Clausole 11, 12 e 14, dovrà immediatamente notificarne Per Iscritto all'Appaltatore il motivo e, se possibile, specificare quando sarà in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

16. Salvo i diritti dell'Appaltatore in base alla Clausola 17, qualora l'Acquirente non adempia correttamente ed entro i termini previsti alle proprie obbligazioni in merito al completamento dei Lavori, nel rispetto di tutte le condizioni specificate alle Clausole 11, 12 e 14, si stabilisce che:

a) l'Appaltatore può a sua discrezione scegliere di portare a termine lui stesso le obbligazioni dell'Acquirente o di assumere terzi per farlo, o altrimenti prendere tutte le misure adatte al caso al fine di evitare o ridimensionare le conseguenze dovute all'inadempienza dell'Acquirente.

b) l'Appaltatore può sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto. Dovrà immediatamente trasmettere all'Acquirente notifica Scritta dell'avvenuta sospensione.

c) qualora l'Impianto non sia stato consegnato al Sito, l'Appaltatore dovrà procedere all'immagazzinaggio dell'Impianto a rischio dell'Acquirente. Qualora l'Acquirente ne faccia esplicita richiesta, l'Appaltatore è inoltre tenuto ad assicurare l'Impianto.

d) qualora, a causa dell'inadempienza dell'Acquirente, venga posticipata l'esecuzione del Contratto, questi è comunque tenuto a saldare nella sua totalità il Prezzo del Contratto che, proprio in virtù di tale ritardo, era maturato.

e) l'Acquirente è tenuto a rimborsare all'Appaltatore tutti i costi che non sono contemplati dalle Clausole 44 or 45, e che sono stati ragionevolmente sostenuti dall'Appaltatore in base alle disposizioni a), b) o c) contenute nella presente Clausola.

17. Qualora i Lavori non vengano completati, come specificato nella Clausola 16, a causa dell'inadempienza dell'Acquirente e se questa non dipende dalle circostanze specificate nella Clausola 67, l'Appaltatore può, tramite notifica Scritta, richiedere all'Acquirente di rimediare all'inadempienza entro un ragionevole termine.

Qualora, per qualsiasi ragione che non dipenda dall'Appaltatore, l'Acquirente non rimedi alla propria inadempienza entro il termine stabilito, l'Appaltatore può procedere alla rescissione del Contratto tramite notifica Scritta.

L'Appaltatore avrà quindi diritto ad un indennizzo per la perdita che ha subito a causa dall'inadempienza dell'Acquirente. Tale indennizzo non deve essere superiore al Prezzo del Contratto.

LEGGI E NORMATIVE LOCALI

18. L'Appaltatore deve garantire che i Lavori vengano eseguiti e che siano conformi alle leggi, normative e norme applicabili ai Lavori. Su richiesta dall'Appaltatore, l'Acquirente è tenuto a fornire Per Iscritto tutte le informazioni relative alle suddette leggi, normative e norme.

19. All'Appaltatore spetta di eseguire i lavori di modifica a seguito di emendamenti delle leggi, normative e norme di cui alla Clausola 18, o della loro interpretazione generale, che si verifichino nel periodo compreso tra l'offerta d'appalto e l'acquisizione. L'Acquirente dovrà sostenere i costi aggiuntivi e altre conseguenze derivanti da tali emendamenti, compresi i lavori di modifica.

20. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sui costi aggiuntivi e su altre conseguenze derivanti dagli emendamenti delle leggi, delle normative e delle norme di cui alla Clausola 18, l'Appaltatore deve essere indennizzato entro i termini previsti per tutti i lavori di modifica che vengono svolti fino alla soluzione del conflitto, conformemente alla Clausola 72.

MODIFICHE

21. Salvo le disposizioni contenute alla Clausola 25, l'Acquirente ha il diritto di chiedere modifiche nell'estensione, nella progettazione e nella realizzazione dei Lavori, fino al momento in cui questi vengono acquisiti. L'Appaltatore può richiedere documentazione Scritta delle suddette modifiche.

22. Le richieste di modifiche devono essere presentate all'Appaltatore Per Iscritto e devono contenere un'esatta descrizione del tipo di modifica richiesta.

23. Subito dopo aver ricevuto la richiesta di modifica o dopo aver fatto lui stesso delle proposte di modifica, l'Appaltatore è tenuto a notificare Per Iscritto se e come la modifica deve essere eseguita, specificando la relativa variazione sul Prezzo di Contratto, i termini per il completamento o altre condizioni del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a presentare tale notifica all'Acquirente anche nel caso in cui le modifiche siano dovute ad emendamenti delle leggi, normative o norme di cui alla Clausola 18.

24. Qualora il completamento dei Lavori venga posticipato a causa di un disaccordo tra le parti in merito alle modifiche apportate, l'Acquirente è tenuto a pagare tutte le quote del Prezzo del Contratto che sarebbero scadute se i Lavori non fossero stati posticipati.

25. Salvo le disposizioni di cui alla Clausola 19, l'Appaltatore non ha l'obbligo di apportare le modifiche richieste dall'Acquirente finché entrambe le parti non si siano accordate su come queste modifiche possano influire sul Prezzo del Contratto, sul termine di completamento e su altre condizioni del Contratto, o fino a che la controversia non sia stata risolta, conformemente alla Clausola 72.

TRASMISSIONE DEL RISCHIO

26. Il rischio di perdita o di danno dell'Impianto viene trasmesso all'Acquirente conformemente ai termini commerciali concordati, i quali devono essere interpretati in base agli INCOTERM vigenti al momento della formazione del Contratto.

Qualora non siano stati specificamente concordati i termini commerciali, la consegna dell'Impianto avverrà Franco fabbrica. (EXW).

Ogni rischio di perdita o danno ai Lavori che non sia coperto dal primo paragrafo della presente Clausola dovrà essere trasmesso all'Acquirente al momento dell'acquisizione dei Lavori.

Tutte le perdite o danni all'Impianto e ai Lavori, successivi alla trasmissione del rischio all'Acquirente, devono essere considerati a rischio dell'Acquirente, a meno che tale perdita o danno non siano dovuti alla negligenza dell'Appaltatore.

CONTROLLI DI ACQUISIZIONE

27. Salvo diverso accordo, al momento in cui il montaggio viene completato, devono essere effettuati dei controlli per determinare se i Lavori rispondono ai requisiti di acquisizione come stabilito dal Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a presentare all'Acquirente notifica Scritta del fatto che si possa procedere all'acquisizione dei Lavori. L'Appaltatore deve includere nella suddetta notifica la data di effettuazione dei controlli di acquisizione, concedendo all'Acquirente il tempo necessario per prepararsi o per essere rappresentato durante i controlli.

L'Acquirente dovrà sostenere tutti i costi relativi ai controlli di acquisizione. L'Appaltatore è tenuto, tuttavia, a sostenere i costi relativi al suo personale e ai suoi rappresentanti.

28. L'Acquirente è tenuto a fornire gratuitamente l'energia elettrica, i lubrificanti, l'acqua, il carburante, le materie prime e altri materiali necessari per effettuare i controlli di acquisizione e per gli ultimi preparativi prima dei controlli. E' inoltre tenuto a installare gratuitamente tutte le attrezzature e a fornire la manodopera o l'assistenza necessarie per l'effettuazione dei controlli.

29. Qualora, a notifica ricevuta conformemente alla Clausola 27, l'Acquirente non adempia alle obbligazioni di cui alla Clausola 28 oppure ostacoli l'esecuzione dei controlli di acquisizione, i controlli saranno considerati come effettuati in maniera soddisfacente alla data specificata nella notifica dell'Appaltatore per i controlli di acquisizione.

30. I controlli di acquisizione devono essere effettuati durante i normali orari lavorativi. Qualora nel Contratto non vengano specificati requisiti tecnici, i controlli devono essere effettuati in base alle procedure generali del relativo settore dell'industria presente nel paese di origine dell'Acquirente.

31. L'Appaltatore è tenuto a stilare una relazione dei controlli di acquisizione. Tale relazione deve essere inviata all'Acquirente. Nel caso in cui l'Acquirente non sia stato rappresentato durante i controlli di acquisizione, una volta ricevuta la notifica conformemente alla Clausola 27, la relazione del controllo deve essere considerata veritiera.

32. Qualora i controlli di acquisizione rivelino che i Lavori non sono conformi al Contratto, l'Appaltatore deve immediatamente rimediare alle mancanze. In base alle Clausole 27-31, su richiesta Scritta dell'Acquirente e senza proroghe dovranno essere effettuati nuovi controlli. Ciò non è applicabile qualora la mancanza sia irrilevante.

ACQUISIZIONE

33. L'acquisizione dei Lavori avviene:

a) nel momento in cui i controlli di acquisizione sono portati a termine in maniera soddisfacente o qualora, in base alla Clausola 29, si ritenga che siano stati portati a termine in maniera soddisfacente, oppure

b) qualora le parti abbiano concordato di non effettuare controlli di acquisizione, nel momento in cui l'Acquirente riceve notifica Scritta da parte dell'Appaltatore del completamento dei Lavori, a condizione che i Lavori corrispondano a quelli richiesti per l'acquisizione, in conformità con il Contratto.

Le mancanze di minore entità che non compromettono l'efficacia dei Lavori non rappresentano un impedimento all'acquisizione.

34. L'Acquirente non ha diritto ad utilizzare i Lavori o parti di questi prima dell'acquisizione. Qualora l'Acquirente lo faccia senza consenso Scritto dell'Appaltatore, la sua acquisizione dei Lavori diventa automatica. A questo punto, l'Appaltatore non avrà più l'obbligo di eseguire i controlli di acquisizione.

35. Nel momento in cui i Lavori sono acquisiti in base alle Clausole 33 o 34, inizia a decorrere il termine di cui alla Clausola 52. Su richiesta Scritta dell'Appaltatore, l'Acquirente è tenuto a rilasciare un certificato attestante la data di acquisizione dei Lavori. In base alle Clausole 33 e 34 il mancato rilascio del certificato da parte dell'Acquirente non va ad incidere sull'acquisizione.

COMPLETAMENTO. RITARDO DELL'APPALTATORE

36. I Lavori devono essere considerati completati nel momento in cui vengono acquisiti in base alle Clausole 33 o 34.

37. Qualora le parti, invece di specificare la data per il completamento, abbiano stabilito un termine massimo entro il quale deve aver luogo l'acquisizione, tale termine inizia a decorrere quando il Contratto viene sottoscritto, tutte le formalità del caso sono state espletate, i pagamenti dovuti al momento della formazione del Contratto sono stati effettuati, tutte le misure di sicurezza concordate sono state fornite e si è adempiuto a tutte le altre condizioni indispensabili.

38. Se l'Appaltatore prevede di non poter adempiere alle proprie obbligazioni nei termini specificati nel Contratto, deve immediatamente presentare all'Acquirente una notifica Scritta contenente la ragione e, se possibile, il termine entro il quale l'adempimento è previsto. Qualora l'Appaltatore non presenti la suddetta notifica, l'Acquirente ha diritto ad un indennizzo per tutti i costi aggiuntivi che ha sostenuto e che avrebbe potuto evitare qualora avesse ricevuto la notifica.

39. In caso di ritardo l'Appaltatore ha diritto ad una proroga per il completamento:

- a) per tutte le circostanze di cui alla Clausola 67, oppure
- b) per i lavori di modifica in base alla Clausola 19, oppure
- c) per le modifiche in base alle Clausole 21-25, oppure
- d) per la sospensione in base alle Clausole 16, 47 o 70, oppure
- e) per un atto o un'omissione da parte dell'Acquirente.

Per la proroga è necessario tener conto di ragionevoli circostanze. Tale disposizione è applicabile senza tener conto del fatto che il ritardo sia precedente o successivo al termine concordato per il completamento.

40. L'Appaltatore è in ritardo quando i Lavori non sono stati completati entro il termine stabilito nelle Clausole 36, 37 e 39. Il ritardo da parte dell'Appaltatore attribuisce all'Acquirente il diritto di liquidare i danni a partire dalla data in cui i Lavori avrebbero dovuto essere completati.

La penale va pagata ad un tasso pari allo 0,5 percento del Prezzo del Contratto per ogni intera settimana di ritardo. La penale non deve essere superiore al 7,5 percento del Prezzo del Contratto.

Qualora venga ritardata solamente una parte dei Lavori, la penalità deve essere calcolata in base a quella quota del Prezzo del Contratto che è attribuibile alla suddetta parte dei Lavori, la quale, a causa del ritardo, non può essere utilizzata come intendevano i due contraenti.

La penalità scade qualora l'Acquirente ne faccia richiesta Scritta, ma non prima dell'acquisizione e o della rescissione del Contratto, in base alla Clausola 41.

L'Acquirente rinuncia al proprio diritto alla penalità, qualora non abbia presentato richiesta Scritta in merito a tale penalità entro i sei mesi successivi al termine previsto per completamento dei Lavori.

41. Qualora il ritardo dell'Appaltatore sia tale da dare all'Acquirente il diritto di ottenere il massimo della penalità in base alla Clausola 40 e i Lavori non siano ancora stati completati, l'Acquirente può richiedere Per Iscritto che il completamento sia effettuato entro un termine ragionevole, che non deve essere inferiore ad una settimana.

Qualora l'Appaltatore non completasse i Lavori entro tale periodo e ciò non sia dovuto a circostanze che dipendono dall'Acquirente, quest'ultimo può, tramite notifica Scritta all'Appaltatore, rescindere il Contratto in considerazione di quella parte dei Lavori che, a causa dell'inadempienza dell'Appaltatore, non può essere usata come intendevano le parti.

Qualora l'Acquirente rescinda il Contratto, questi avrà diritto ad un indennizzo per la perdita che ha subito a causa del ritardo da parte dell'Appaltatore. L'indennizzo totale, inclusa la penalità pagabile in base alla Clausola 40, non deve superare il 15 per cento di quella quota del Prezzo del Contratto attribuibile a quella parte dei Lavori a causa della quale si è proceduto alla rescissione del Contratto.

All'Acquirente spetta inoltre il diritto di rescindere il Contratto tramite notifica Scritta all'Appaltatore, qualora dalle circostanze risultasse chiaro che il completamento dei Lavori sarà ritardato, la qual cosa, in base alla Clausola 40, darebbe all'Acquirente il diritto di ottenere la massima penalità.

Qualora su queste basi si arrivasse ad una rescissione del Contratto, in base alla Clausola 41, l'Acquirente avrebbe diritto al massimo della penalità e dell'indennizzo.

42. La penalità in base alla Clausola 41 e la rescissione del Contratto con indennizzo limitato in base alla Clausola 41, sono le uniche due soluzioni a cui l'Acquirente può ricorrere, qualora si verificasse un ritardo da parte dell'Appaltatore. Sono da escludere tutte le altre richieste relative al ritardo nei confronti dell'Appaltatore, ad eccezione del caso in cui l'Appaltatore sia colpevole di Grave Negligenza.

PAGAMENTO

43. Salvo diverso accordo, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di fatturazione come illustrato qui di seguito:

a) quando l'installazione è effettuata entro i termini previsti:

- un terzo del prezzo concordato per l'Impianto al momento della formazione del Contratto,
- un terzo al momento in cui l'Appaltatore notifica all'Acquirente che l'Impianto, o la parte essenziale di questo, è pronto per essere spedito dal luogo di fabbricazione ed
- un altro terzo al momento in cui l'Impianto arriva al Sito.

Il pagamento dell'installazione va effettuato dietro presentazione di fatture mensili

b) quando l'installazione è inclusa nel Prezzo del Contratto a forfait:

- 30 per cento del Prezzo del Contratto al momento della formazione del Contratto,
- 30 per cento nel momento in cui l'Appaltatore notifica all'Acquirente che l'Impianto, o la parte essenziale di questo, è pronto per essere spedito dal luogo di fabbricazione,
- 30 per cento al momento dell'arrivo dell'Impianto sul Sito,
- la parte restante del Prezzo del Contatto al momento dell'acquisizione.

44. Qualora l'installazione venga effettuata entro un termine stabilito, le seguenti voci devono essere addebitate separatamente:

a) tutte le spese di viaggio che l'Appaltatore ha dovuto sostenere per il proprio personale e il trasporto delle relative attrezzature e degli effetti del personale (entro limiti ragionevoli), in base alla modalità e alla classe di viaggio specificate, qualora vi si faccia riferimento nel Contratto.

b) costo di vitto, di alloggio ed altre spese connesse, comprese le relative indennità da assegnare al personale dell'Appaltatore per ogni giorno di assenza da casa, inclusi i giorni festivi e le ferie.

c) il tempo lavorato, che deve essere calcolato tenendo conto del numero delle ore che sul foglio di presenza sottoscritto dall'Acquirente sono certificate come ore lavorate. Il lavoro straordinario o di domenica, nei giorni festivi e di notte viene addebitato a tariffe speciali. Le tariffe devono essere quelle concordate nel Contratto o, nel caso non siano state concordate, quelle normalmente addebitate dall'Appaltatore. Salvo altre disposizioni, le tariffe orarie coprono il logorio tecnico dei mezzi e dell'attrezzatura leggera di proprietà dell'Appaltatore.

d) il tempo necessariamente dedicato:

- alla preparazione e alle formalità relative ai viaggi di arrivo e di partenza,
- ai viaggi di arrivo e di partenza a cui ha diritto il personale conformemente alle attuali leggi, normative e accordi collettivi nel paese dell'Appaltatore,
- ai viaggi giornalmente effettuati tra l'alloggio e il Sito, qualora superino ognuno la mezz'ora e non esistano altri adeguati alloggi nelle vicinanze del Sito,
- all'attesa, qualora sia impossibile procedere nel lavoro, a causa di circostanze che per Contratto non dipendono dall'Appaltatore,

il tutto alle stesse tariffe di cui al punto c).

e) tutte le spese che l'Appaltatore ha sostenuto in base al Contratto e che sono collegate alla fornitura da parte sua delle attrezzature, compreso il caso in cui fosse necessario l'addebito per l'uso dell'attrezzatura pesante di proprietà dell'Appaltatore.

f) tutti gli oneri fiscali imposti sulla fattura e che l'Appaltatore paga nel paese in cui viene eseguita l'installazione.

45. Qualora l'installazione dovesse essere eseguita per una cifra forfettaria, il prezzo indicato deve essere inteso come comprensivo di tutte le voci elencate nella Clausola 44, dal punto a) fino al punto e). Se l'installazione è ritardata per un motivo che dipende dall'Acquirente o da tutti i suoi appaltatori diversi dall'Appaltatore, l'Acquirente deve indennizzare l'Appaltatore per:

- a) l'attesa e il tempo speso per i viaggi extra.
- b) i costi e il lavoro straordinario a seguito del ritardo, compresa la rimozione, la protezione e il montaggio dell'attrezzatura per l'installazione.
- c) costi aggiuntivi, tra cui i costi derivanti dal fatto che l'Appaltatore abbia lasciato la sua attrezzatura sul Sito per un periodo di tempo superiore a quello previsto.
- d) costi aggiuntivi per i viaggi, il vitto e l'alloggio del personale dell'Appaltatore.
- e) oneri finanziari aggiuntivi e costi di assicurazione.
- f) altri costi documentati a carico dell'Appaltatore, successivi alle variazioni sul programma di installazione.

46. Qualsiasi mezzo di pagamento venga utilizzato, il pagamento non può considerarsi effettuato finché sul conto dell'Appaltatore non viene accreditata completamente e irrevocabilmente la somma.

47. Qualora l'Acquirente non paghi entro la data stabilita, l'Appaltatore ha il diritto di percepire gli interessi a partire dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il tasso di interesse deve essere concordato dalle due parti. Qualora le due parti non abbiano concordato il tasso d'interesse, questo dovrà essere superiore di 8 punti percentuali rispetto al principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea in vigore alla data di scadenza del pagamento.

In caso di pagamento ritardato, l'Appaltatore può, previa notifica Scritta all'Acquirente, sospendere l'esecuzione del Contratto finché non percepisce il pagamento.

Qualora l'Acquirente non abbia pagato l'importo dovuto entro tre mesi, l'Appaltatore ha diritto a rescindere il Contratto tramite notifica Scritta all'Acquirente e a richiedere un indennizzo per la perdita che ha dovuto subire. L'indennizzo non deve essere superiore al Prezzo del Contratto.

RISERVA DELLA PROPRIETA'

48. L'Impianto resta di proprietà dell'Appaltatore fino al completamento del pagamento, compreso il pagamento per l'installazione dell'Impianto, nella misura in cui tale principio di riserva della proprietà è valido in base alla legge applicabile.

Su richiesta dell'Appaltatore, l'Acquirente è tenuto a ad assisterlo nel prendere le misure necessarie alla protezione della proprietà dell'Impianto da parte dell'Appaltatore nel relativo paese di competenza.

La riserva di proprietà non deve incidere sulla trasmissione del rischio in base alla Clausola 26.

RESPONSABILITA' PER DANNI ALLA PROPRIETA' PRIMA DELL'ACQUISIZIONE

49. L'Appaltatore va considerato responsabile per i danni ai Lavori precedenti alla trasmissione del rischio all'Acquirente. Tale disposizione è valida indipendentemente dalla causa del danno, fatto salvo il caso in cui il danno non sia causato dall'Acquirente o da persone che sono sotto la sua responsabilità, in relazione all'esecuzione del Contratto. Anche se l'Appaltatore non è responsabile del danno ai Lavori come specificato nella presente Clausola, l'Acquirente può richiedere all'Appaltatore di riparare al danno al prezzo stabilito dall'Acquirente.

50. L'Appaltatore va considerato responsabile per i danni alla proprietà dell'Acquirente precedenti all'acquisizione dei Lavori solamente se viene provato che tale danno è dovuto alla negligenza dell'Appaltatore o di persone che sono sotto la sua responsabilità in relazione all'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non deve in nessun modo essere considerato responsabile per la perdita di produzione, di profitti o per altre conseguenti perdite economiche.

RESPONSABILITA' PER DIFETTI

51. Ai sensi delle disposizioni contenute nelle Clausole 52-65 comprese, l'Appaltatore è tenuto a riparare tutti i difetti o non conformità (qui di seguito indicati come difetto/i) nei Lavori dovuti a progetti, materiali o lavorazioni imperfetti.

52. La responsabilità dell'Appaltatore si limita ai difetti nei Lavori che si verificano entro un anno dal momento dell'acquisizione. Qualora l'uso giornaliero dei Lavori superi quello concordato, il suddetto periodo deve essere ridotto proporzionalmente. Qualora l'acquisizione sia stata posticipata per ragioni che dipendono dall'Acquirente, la responsabilità dell'Appaltatore per i difetti, ad eccezione di quanto contenuto nella Clausola 53, non deve essere estesa oltre i 18 mesi successivi alla consegna dell'Impianto.

53. Qualora si fosse riparato un difetto di una parte dei Lavori, l'Appaltatore va considerato responsabile per i difetti presenti nella parte riparata o sostituita, in base alle stesse condizioni applicabili per i Lavori originali per un periodo di un anno. Per le parti rimanenti dei Lavori, il termine indicato nella Clausola 52 deve essere esteso solo per un periodo che abbia la stessa durata di quello durante il quale i Lavori non erano funzionali a causa del difetto.

54. L'Acquirente è tenuto, senza proroghe, a notificare Per Iscritto all'Appaltatore tutti i difetti che si manifestano. Tale notifica non deve essere per nessun motivo presentata oltre le due settimane successive alla data di scadenza stabilita alla Clausola 52.

La notifica deve contenere una descrizione del difetto.

Se l'Acquirente non presenta all'Appaltatore la notifica Scritta del difetto entro i termini limite stabiliti nella presente Clausola, non ha più diritto alla riparazione del difetto.

Qualora il difetto fosse tale da causare danni, l'Acquirente è tenuto ad informare immediatamente e Per Iscritto l'Appaltatore. L'Acquirente deve assumersi il rischio di danno a seguito della mancata notifica.

55. A notifica ricevuta in base alla Clausola 54, l'Appaltatore è tenuto a riparare, senza proroghe e a sue spese, il difetto come stabilito alle Clausole 51-65 comprese.

La riparazione deve essere effettuata sul Sito, a meno che l'Appaltatore ritenga appropriato che la parte difettosa o l'Impianto gli venga restituito per la riparazione o la sostituzione.

Qualora la riparazione avvenga sul Sito, devono essere applicate le Clausole 14 e 50.

L'Appaltatore ha l'obbligo di smantellare i Lavori se necessario e di rimontarli, qualora ciò richieda una conoscenza specifica. Se tale conoscenza specifica non è richiesta, l'Appaltatore ha adempiuto alle proprie obbligazioni in merito al difetto nel momento in cui consegna all'Acquirente la parte opportunamente riparata o sostituita.

56. Qualora l'Acquirente abbia presentato la notifica di cui alla Clausola 54, e non venga rilevato nessun difetto per cui l'Appaltatore sia responsabile, quest'ultimo ha diritto ad un indennizzo per i costi che ha dovuto sostenere a seguito della notifica.

57. L'Acquirente è tenuto, a sue proprie spese, a provvedere allo smantellamento o al montaggio dell'attrezzatura diversa dai Lavori, qualora questo sia necessario per riparare il difetto.

58. Salvo diversi accordi, il necessario trasporto dell'Impianto e/o di parti di esso da e verso l'Appaltatore per la riparazione dei difetti di cui è responsabile l'Appaltatore, deve essere a rischio e a spese dello stesso Appaltatore. In merito al trasporto, l'Acquirente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dall'Appaltatore.

Qualora i Lavori non si trovino sul Sito, saranno a carico dell'Acquirente tutti quei costi aggiuntivi che l'Appaltatore ha dovuto sostenere per riparare i difetti.

59. Le parti difettose che sono state sostituite devono essere a disposizione dell'Appaltatore che ne è l'unico proprietario.

60. Qualora, entro un termine ragionevole, l'Appaltatore non adempia alle proprie obbligazioni in base alla Clausola 55, l'Acquirente può, tramite notifica Scritta, fissare un termine ultimo per l'adempimento degli obblighi da parte dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non adempia alle proprie obbligazioni entro tale termine ultimo, l'Acquirente può egli stesso acquisire o impiegare un terzo per eseguire tutti i lavori di riparazione a rischio e a spese dell'Appaltatore.

Qualora i lavori di riparazione siano stati effettuati dall'Acquirente o da terzi, il rimborso da parte dell'Appaltatore dei ragionevoli costi sostenuti dall'Acquirente deve liquidare totalmente le responsabilità dell'Appaltatore per il detto difetto.

61. Qualora il difetto non sia stato riparato con successo, come stabilito in base alla Clausola 60:

a) l'Acquirente ha diritto ad una riduzione del Prezzo del Contratto, proporzionalmente alla riduzione di valore dei Lavori, a condizione che per nessun motivo tale riduzione superi del 15 per cento il Prezzo del Contratto, oppure

b) qualora il difetto fosse così rilevante da privare, in maniera significativa, l'Acquirente dei vantaggi derivanti dal Contratto, l'Acquirente può rescindere il Contratto tramite notifica Scritta all'Appaltatore. L'Acquirente ha quindi diritto, per la perdita che ha dovuto subire, ad un indennizzo per un massimo del 15 per cento del Prezzo del Contratto.

62. L'Appaltatore non ha nessuna responsabilità per i difetti dovuti ai materiali forniti oppure ai progetti stabiliti o specificati dall'Acquirente.

63. L'Appaltatore è responsabile solo per i difetti che si manifestano nelle condizioni operative previste dal Contratto e per un uso improprio dei Lavori.

La responsabilità dell'Appaltatore non copre i difetti dovuti alla manutenzione o alla riparazione impropria da parte dell'Acquirente, oppure alle modifiche apportate senza consenso Scritto dell'Appaltatore.

Infine, la responsabilità dell'Appaltatore non copre il normale logorio tecnico o il deterioramento.

64. Nonostante le disposizioni presenti nelle Clausole 51-65 l'Appaltatore non è responsabile dei difetti di qualsiasi parte dei Lavori per un periodo superiore ai due anni dal momento dell'acquisizione. Qualora l'acquisizione fosse stata posticipata per motivi che non dipendono dall'Acquirente, la responsabilità dell'Appaltatore relativamente ai difetti non deve superare i 30 mesi dalla data di consegna dell'Impianto.

65. Salvo quanto stabilito nelle Clausole 51-64, l'Appaltatore non è responsabile per i difetti. Ciò è applicabile a tutte le perdite dovute ai difetti, compresa la perdita di produzione e di profitti o altre perdite indirette.

Tale limitazione di responsabilità non è applicabile qualora l'Appaltatore sia colpevole di Grave Negligenza.

ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI DOVUTI AI LAVORI

66. L'Appaltatore non va considerato responsabile per i danni alla proprietà dovuti ai Lavori successivamente al loro completamento e mentre questi sono in possesso dell'Acquirente, né per i danni ai prodotti fabbricati dall'Acquirente o a quei prodotti parte dei quali sono costituiti dai prodotti dell'Acquirente.

Qualora l'Appaltatore sostenga la responsabilità nei confronti di terzi per danni a proprietà, come descritto nel precedente paragrafo, l'Acquirente è tenuto ad indennizzare, a difendere e a proteggere l'Appaltatore.

Qualora la richiesta di danni descritta nella presente Clausola fosse presentata da terzi nei confronti di una delle parti, questa è tenuta ad informare immediatamente Per Iscritto l'altra parte.

L'Appaltatore e l'Acquirente hanno l'obbligo reciproco di essere convocati in tribunale o in tribunale arbitrario per esaminare le richieste di danni presentate da una delle due parti in merito ai danni presumibilmente causati dai Lavori.

La limitazione della responsabilità dell'Appaltatore, di cui al primo paragrafo della presente Clausola, non è applicabile qualora l'Appaltatore sia colpevole di Grave Negligenza.

FORZA MAGGIORE

67. Entrambe le parti hanno diritto a sospendere l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, qualora tale esecuzione sia impedita oppure resa irragionevolmente gravosa da una delle seguenti circostanze: conflitti del lavoro e tutte le altre circostanze che dipendono da cause di forza maggiore, quali incendi, guerre, vaste mobilitazioni militari, insurrezioni, requisizioni, catture, embargo, limitazioni di potere, difetti o ritardi nelle consegne da parte di subappaltatori, dovuti alle circostanze descritte nella presente Clausola.

Ognuna delle circostanze descritte nella presente Clausola, che si verifichi precedentemente o successivamente alla formazione del Contratto, dà diritto alla rescissione solamente nel caso in cui la sua incidenza sull'esecuzione del Contratto stesso non fosse prevedibile al momento della formazione del Contratto.

68. La parte che dichiara di essere interessata da Forza Maggiore è tenuta a presentare senza proroghe all'altra parte la notifica Scritta in merito all'intervento e alla cessazione di tale circostanza.

Se per Forza Maggiore l'Acquirente non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, è tenuto a risarcire all'Appaltatore tutte le spese che ha dovuto sostenere per mettere al sicuro e proteggere i Lavori.

69. A prescindere da quanto altro possa risultare dalle presenti Condizioni Generali, entrambe le parti hanno il diritto di rescindere il Contratto tramite notifica Scritta all'altra parte, qualora l'esecuzione del Contratto sia sospesa in base alla Clausola 67 per un periodo superiore ai sei mesi.

INADEMPIMENTO PREVISTO

70. Salvo le altre disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali in merito alla rescissione, ogni parte ha il diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto, qualora dalle circostanze risultasse chiaro che l'altra parte non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. La parte che sospende l'esecuzione del Contratto deve immediatamente informare l'altra parte tramite notifica Scritta.

PERDITE INDIRETTE

71. Salvo altre disposizione contenute nelle Presenti Condizioni, nessuna delle due parti è responsabile nei confronti dell'altra per la perdita di produzione, di profitto, di uso, di contratti o per qualsiasi altro tipo di perdite conseguenti e indirette.

CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

72. Tutte le controversie derivanti da o collegate al Contratto devono essere definitivamente risolte in base all'ordinamento procedurale arbitrale della Camera di Commercio Internazionale per mano di uno o più arbitri nominati conformemente al suddetto ordinamento.

73. Il Contratto deve essere governato dal diritto sostanziale del paese d'origine dell'Appaltatore.

La presente è una pubblicazione di Orgalime. Orgalime raggruppa le federazioni commerciali centrali dell'industria meccanica, elettrica, elettronica e metallurgica di ventuno paesi europei e fa da tramite tra le suddette organizzazioni e i settori legali, tecnici ed economici.

Tutti i diritti riservati ©

Editore responsabile: Adrian Harris, Segretario Generale
 ORGALIME (Gruppo di intermediazione dell'industria meccanica, elettrica, elettronica e metallurgica in Europa)
 "Diamant Building", 80 Bld Reyers – B – 1030 Brussels

Tel : + (32).(2).706.82.35 Fax : +(32).(2).706.82.50 e-mail : secretariat@orgalime.org